



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE AFFARI LEGALI

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 399/108871 del 13 ottobre 2014;
in vigore dal 17 ottobre 2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag.	1
Art. 2 - Rappresentanza in giudizio	“	1
Art. 3 - Attività consultiva	“	2
Art. 4 - Adempimenti a carico dei settori dell'Amministrazione Provinciale ...	“	2
Art. 5 - Status giuridico	“	2
Art. 6 - Composizione del Settore Affari Legali	“	3
Art. 7 - Altre attività del Settore Affari Legali	“	3
Art. 8 - Funzioni del dirigente responsabile	“	3
Art. 9 - Incarichi ad avvocati esterni	“	4
Art. 10 - Pratica forense	“	4
Art. 11 - Trattamento economico	“	4
Art. 12 - Atti sottratti all'accesso	“	5
Art. 13 - Documenti sottratti all'accesso	“	5
Art. 14 - Entrata in vigore	“	5

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni del Settore Affari Legali della Provincia di Treviso, che comprende l'Avvocatura Provinciale.
2. L'Avvocatura Provinciale è dotata di autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2
Rappresentanza in giudizio

1. Compito principale dell'Avvocatura Provinciale è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia di Treviso attraverso la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Provinciale nei giudizi in cui essa è parte sia come attrice/ricorrente che come convenuta/resistente, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali e amministrative, per tutti i gradi di giudizio e in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione, di opposizione e di appello, nonché innanzi a collegi arbitrali. L'Avvocatura Provinciale, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse della Provincia, tutti gli atti del processo.
2. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni sono autorizzati dalla Giunta Provinciale, su proposta del Dirigente del Settore.
3. Il mandato è conferito dal Presidente della Provincia o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dall'assessore anziano e comprende il potere di rappresentare e difendere l'Ente stesso in ogni stato e grado del procedimento e occorrendo nel processo di esecuzione, il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Ente quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa e in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione e accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.
4. Gli avvocati dell'Avvocatura Provinciale esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio. Svolgono altresì le funzioni previste dalla vigente normativa sulla mediazione e ogni altra funzione prevista dalla legge e riservata alla professione di avvocato.
5. L'Avvocatura Provinciale patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti provinciali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia.
6. L'Avvocatura Provinciale, previa stipula di apposita convenzione tra la Provincia e l'Ente interessato per la disciplina dei rapporti tra le parti e degli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'ufficio, può patrocinare altri soggetti

pubblici del territorio provinciale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative all'attività, anche in applicazione dell'art. 1, comma 95, lett. d), della Legge 56/2014, purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia.

7. Le prestazioni di cui al comma 6 possono essere svolte a condizione che non costituiscano intralcio allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura Provinciale a favore della Provincia.

Art. 3

Attività consultiva

1. L'Avvocatura Provinciale svolge, altresì, attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte, e in particolare svolge attività di consulenza legale a tutti i Settori della Provincia attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali; fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto di particolare complessità.
2. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, vengono resi dall'Avvocatura Provinciale previa formale richiesta scritta del Dirigente del Settore interessato.

Art. 4

Adempimenti a carico dei settori dell'Amministrazione Provinciale

1. Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa dell'Ente, gli uffici provinciali devono trasmettere all'Avvocatura una relazione tecnica - descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti alla questione stessa.
2. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'Avvocatura nel termine perentorio indicato dalla stessa, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite.
3. Il Settore interessato è tenuto ad aggiornare l'Avvocatura degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite.

Art. 5

Status giuridico

1. I dipendenti inquadrati come avvocati, addetti in via esclusiva al Settore Avvocatura, sono iscritti nell'apposito "Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati", tenuto dall'Ordine degli Avvocati, le cui relative spese di iscrizione sono a carico della Provincia. Gli stessi avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.

2. In ragione di tale inquadramento, gli stessi avvocati dipendenti dell'Avvocatura possono patrocinare e fornire consulenze solo all'Ente di appartenenza e, nei limiti consentiti dalla legge, ad altri Enti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 2.
3. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 6

Composizione del Settore Affari Legali

1. Il Settore Affari Legali è composto da un Dirigente responsabile, individuato tra il personale dipendente di ruolo o con incarico a tempo determinato, e da dipendenti di categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale, iscritti all'elenco speciale menzionato all'art. 5, nonché da personale amministrativo.
2. Le funzioni di Dirigente di Settore possono essere esercitate dal Direttore Generale, se in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
3. Al Settore possono essere attribuite ulteriori funzioni.

Art. 7

Altre attività del Settore Affari Legali

1. L'Avvocatura suggerisce provvedimenti su situazioni o fatti che possano dare luogo o porre fine a controversie, provvede al recupero dei crediti di spettanza dell'Ente e può autorizzare la dilatazione e la rateizzazione.
2. Ulteriori compiti possono essere affidati al Settore dalla Giunta Provinciale mediante il Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 8

Funzioni del dirigente responsabile

1. Il Dirigente responsabile:
 - a) sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative;
 - b) determina le direttive inerenti alla trattazione e alla gestione del contenzioso e alle altre competenze assegnate;
 - c) assegna a sé e agli altri avvocati o tratta congiuntamente agli altri avvocati le pratiche e le vertenze;
 - d) promuove l'esame e le decisioni collegiali delle questioni giuridiche di maggior rilievo;
 - e) sottoscrive gli atti giudiziari;
 - f) presenta semestralmente al Presidente della Provincia apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie.
2. L'attribuzione delle pratiche e delle vertenze tiene conto anche della specializzazione degli avvocati dipendenti assegnati al Settore.

Art. 9

Incarichi ad avvocati esterni

1. Con apposita Determina Dirigenziale, previa deliberazione della Giunta Provinciale, il Dirigente del Settore può attribuire ad avvocati esterni la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia, in caso di:
 - a) controversie di particolare complessità;
 - b) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura;
 - c) fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente.
2. L'Avvocatura può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa.

Art. 10

Pratica forense

1. E' consentito lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale, ai fini del raggiungimento del periodo obbligatorio, necessario per l'ammissione agli esami di avvocato.
2. Tenuto conto che la suddetta attività, esercitata in forma gratuita, produce risultati di notevole utilità per l'Amministrazione Provinciale, la pratica viene equiparata allo stage e di conseguenza può essere riconosciuto il medesimo rimborso.
3. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione Provinciale.

Art. 11

Trattamento economico

1. I dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Settore Avvocatura hanno diritto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 e successive modifiche, ai compensi professionali solo per le vertenze dell'Ente patrocinate dai medesimi avvocati addetti al Settore Avvocatura.
2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite, fino a un massimo dell'80%, tra gli avvocati dipendenti che hanno esercitato il patrocinio.
3. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. La quota di riparto, disposta dal Dirigente, tiene conto dell'attività effettivamente svolta e della puntualità negli adempimenti processuali.
5. I compensi spettano, altresì, in misura pari ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali deliberate periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense per diritti di procuratore e onorari di avvocato, in caso di sentenza favorevole per l'Ente, ove il Giudice abbia compensato totalmente o parzialmente le spese di giudizio, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, nei

limiti previsti dalla vigente normativa. Detti compensi non possono superare il corrispondente stanziamento previsto per l'anno 2013.

6. Per sentenza favorevole si intende qualunque provvedimento giurisdizionale che concluda la controversia lasciando sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:
 - a) le sentenze nelle quali sia rigettata, in tutto o per la parte sostanziale, la domanda giudiziale di controparte;
 - b) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato, unilateralmente e senza condizioni, alla domanda o agli atti del giudizio;
 - c) le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e l'estinzione del giudizio per inattività della parte avversaria.
7. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Art. 12

Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 13

Documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - a) rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
 - b) atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
 - c) esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, e sarà applicato a decorrere dal radicarsi della prima vertenza instaurata dopo la predetta entrata in vigore.